

**COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)**

**COLLEGIO DEI REVISORI**

**VERBALE N. 35 DEL 16/12/2025**

In data odierna alle ore 09:00 si è riunito in audio-video conferenza, avendo la possibilità ogni partecipante di ricevere ed inviare documenti, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pavullo nel Frignano, nelle persone del Presidente, Marco Vaccari e dei componenti, Lucia Grilli e Simonetta Zuffi, per redigere il presente verbale. I presenti rilevano che:

- Il sistema di video-audio conferenza utilizzato – ZOOM – consente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- Il sistema consente di percepire adeguatamente gli eventi di verbalizzazione e di partecipare in tempo reale alla discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio dei Revisori si riunisce, dopo avere ricevuto per email in data 12 dicembre 2024, la documentazione relativa alla proposta di Delibera di Consiglio n.842/2024 avente ad oggetto: **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 20, COMMI 1 E 2 E COMMA 4 DEL TUSP) E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 201/2022. “**

Il Collegio

**RICHIAMATO**

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, dalla Legge n. 145/2018, articolo 1, commi 721-724, e dalla Legge n. 106/2021, ed in particolare i principi alla base del TUSP che sanciscono che le disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**PREMESSO**

- Che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette” ed in particolare:
- Che il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- Che il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  - b. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- Che ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
  - Che ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
  - Che il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica nulla prevede esplicitamente in merito alla funzione consultiva rimessa all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale in relazione alle delibere consiliari che approvano detti piani di riordino, ferma restando l'obbligatorietà dei pareri demandati ai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;
  - Che in assenza di specifiche regole settoriali, sono da considerare quelle generali dell'art. 239 Tuel che definiscono le funzioni dell'organo di revisione e i casi di obbligatorietà del relativo parere;
  - che in particolare deve ritenersi obbligatorio acquisire il parere dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente locale nei casi in cui il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili alle previsioni di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, in tema di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", con tutti gli effetti di legge previsti dal comma 1-bis dello stesso articolo in termini di motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle relative previsioni e di dovere dell'organo consiliare di adottare i provvedimenti conseguenti, motivando, altrimenti, le ragioni della mancata adozione delle misure proposte dall'organo di controllo;

- Non potendosi ricondurre i piani in discorso tra gli “strumenti di programmazione economico-finanziaria” dell’ente locale e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, c. 1, lett. b), n. 1, del Tuel, detto parere risulta pertanto necessario solo nel caso in cui l’ente abbia assunto, con il piano, misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute;
- L’organo di revisione non è quindi tenuto a pronunciarsi sul piano in assenza di modifiche alle forme di gestione dei servizi erogati e quando, dall’attuazione delle indicazioni riportate nel documento, non derivino mutamenti delle previsioni di bilancio dell’ente, né dei suoi equilibri;
- Gli stessi Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali (punto 10.9.1) prevedono che il parere dell’organo di revisione sul piano di razionalizzazione sia *“da rilasciare, ai sensi dell’art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi. Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi”*;
- Rientra nell’autonomia statutaria e regolamentare dell’ente locale, prevedere, nel quadro delle attività di collaborazione dell’organo di revisione con l’organo consiliare previste dall’art. 239, c. 1, lett. a), del Tuel, che il revisore sia tenuto ad esprimere il proprio parere in sede di adozione della delibera di riordino periodico delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 Tusp, anche laddove meramente confermativa del portafoglio di partecipazioni detenute dall’ente.

#### **Tutto ciò premesso**

Rilevato che:

- La Ricognizione Periodica Società Partecipate ai sensi dell’art.20 Del D.Lgs. n.175/2016 non presenta modifiche alle forme di gestione dei servizi erogati;
- Dall’ attuazione delle indicazioni riportate nel documento, non derivano mutamenti delle previsioni di bilancio del Comune di Pavullo nel Frignano, né dei suoi equilibri;
- Né lo Statuto del Comune di Pavullo nel Frignano, né alcuna altra disposizione regolamentare dispongono l’obbligatorietà del parere in oggetto;

#### **Tuttavia, tenuto conto**

- Dei recenti orientamenti della dottrina sul tema della opportunità / necessità di un parere dell’organo di revisione sui piani di razionalizzazione delle partecipate;
- della delibera n. 17/2022/VCG con cui la Corte dei conti, Sezione di controllo per le Marche, ha svolto una valutazione congiunta dei piani di razionalizzazione periodica adottati negli anni 2018 e 2019 da un Comune ai sensi dell’articolo 20 del Tusp, e in cui, la Corte dei Conti, nei rilievi elevati si sofferma sulla ricognizione delle partecipazioni comunali dirette e indirette e rileva alcune criticità tra cui la *“mancata allegazione, nei piani di revisione ordinaria del 2018 e 2019, della relazione tecnica e del parere favorevole dell’organo di revisione”*

PRESO atto, pertanto,

1. Della ricognizione/analisi di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Pavullo nel Frignano alla data del 31 dicembre 2024;
2. Nell'Allegato A alla proposta di delibera in esame sono stati riepilogati gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano il permanere delle condizioni e quindi gli esiti delle precedenti ricognizioni
3. Che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dei servizi pubblici locali non a rete di competenza comunale, è stata effettuata la rilevazione ex art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022 esclusivamente in riferimento alla Farmacia Comunale, ricorrendo nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla normativa analizzata, ossia la rilevanza economica del servizio e l'affidamento all'esterno da parte dell'Amministrazione, come meglio specificato nell'Allegato B alla proposta di Delibera
4. Che copia della presente deliberazione verrà inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e le informazioni relative alla ricognizione in oggetto saranno trasmesse alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore Area Servizi Finanziari espressi dal Responsabile Del Servizio Finanziario rilasciati in data 12/12/2024.

#### **Il Collegio dei Revisori**

Esprime all'unanimità il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera consiliare n. 835/2025 ad oggetto: **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 20, COMMI 1 E 2 E COMMA 4 DEL TUSP) E RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 201/2022. “**

Alle ore 10,45 viene chiusa la presente riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Marco Vaccari

Lucia Grilli

Simonetta Zuffi

*Documento firmato digitalmente*